



MOCCA GMP

Consolidato



MOCA GMP

Consolidato



Realizzazione

Certifico S.r.l.
 Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA - IT
 Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA - IT
 Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343
 Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com
www.certifico.com

MOCA e GMP | Consolidato 2022

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro)** e del **Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2022.**

Per ultimo inserito anche il **D.Lgs. 29/2017** disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

I "**MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti**" sono tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

La disciplina europea di riferimento è il **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro)** che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.

In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Il **Regolamento (CE) N. 2023/2006** della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, norma "**GMP - Good Manufacturing Practices**" è la norma prevista dal Regolamento quadro.

Il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29** reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP).

Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Vedi Modifiche](#)

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(GU n. 65 del 18-3-2017)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) n. 1895/2005

della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(GU L 302/28 del 19.11.2005).

Regolamento (CE) n. 282/2008

della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

(GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) n. 450/2009

della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(GU L 135/3 del 30.5.2009)

Regolamento (UE) n. 10/2011

della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(GU L 012 del 15.1.2011)

[Vedi modifiche/rettifiche](#)

Regolamento (UE) 2022/1616

della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

(GU L 243/3 del 20.9.2022)

Edizione: 4.0

Data: Settembre 2022

ISBN: 978-88-98550-86-9

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	3
Disclaimer	5
Novità	6
Regolamento (CE) N. 1935/2004	8
Modifiche	10
Premessa	11
Art. 1. Scopo e oggetto	15
Art. 2. Definizioni	16
Art. 3. Requisiti generali	17
Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti	18
Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti	19
Art. 6. Misure specifiche nazionali	21
Art. 7. Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	22
Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze	23
Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze	24
Art. 10. Parere dell'Autorità	25
Art. 11. Autorizzazione comunitaria	26
Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni	27
Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri	28
Art. 14. Riesame amministrativo	29
Art. 15. Etichettatura	30
Art. 16. Dichiarazione di conformità	32
Art. 17. Rintracciabilità	33
Art. 18. Misure di salvaguardia	34
Art. 19. Accesso del pubblico	35
Art. 20. Riservatezza	36
Art. 21. Condivisione dei dati esistenti	37
Art. 22.	38
Art. 23. Procedura di comitato	39
Art. 24. Misure d'ispezione e di controllo	40
Art. 25. Sanzioni	41
Art. 26. Abrogazioni	42
Art. 27. Disposizioni transitorie	43
Art. 28. Entrata in vigore	44
Allegati	45
ALLEGATO I	46
ALLEGATO II	47
ALLEGATO III	48
Regolamento (CE) N. 2023/2006	49
Modifiche	50
Premessa	51
Art. 1. Oggetto	52
Art. 2. Campo di applicazione	53
Art. 3. Definizioni	54
Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione	55
Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità	56
Art. 6. Sistemi di controllo della qualità	57
Art. 7. Documentazione	58
Art. 8. Entrata in vigore	59
ALLEGATO	60
ALLEGATO Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione	61

Regolamento (CE) n. 1895/2005	63
Premessa	63
Articolo 1 Campo di applicazione	64
Articolo 2 BADGE	65
Articolo 3 BFDGE	65
Articolo 4 NOGE	65
Articolo 5 Dichiarazione scritta	65
Articolo 6 Disposizioni transitorie	65
Articolo 7 Abrogazione	65
Articolo 8 Entrata in vigore	65
Allegato I Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati	66
Allegato II Tabella di correlazione	66
Regolamento (CE) n. 282/2008	68
Premessa	69
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione	72
Articolo 2 Definizioni	72
Articolo 3 Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata	72
Articolo 4 Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo	73
Articolo 5 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità	73
Articolo 6 Autorizzazione del processo di riciclo	73
Articolo 7 Doveri connessi all'autorizzazione	74
Articolo 8 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo	74
Articolo 9 Registro comunitario	75
Articolo 10 Controlli ufficiali	75
Articolo 11 Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata	75
Articolo 12 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni	75
Articolo 13 Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo	75
Articolo 14 Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata	76
Articolo 15 Modifica del regolamento (CE) n. 2023/2006	76
Articolo 16 Entrata in vigore	76
Allegato I	76
Allegato II	77
Modifiche:	79
Regolamento (CE) n. 450/2009	80
Premessa	80
Articolo 1 Oggetto	83
Articolo 2 Campo d'applicazione	83
Articolo 3 Definizioni	83
Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti	84
Articolo 5 Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti	84
Articolo 6 Condizioni per l'iscrizione delle sostanze nell'elenco comunitario	84
Articolo 7 Contenuto dell'elenco comunitario	84
Articolo 8 Redazione dell'elenco comunitario	85
Articolo 9 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)	85
Articolo 10 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	85
Articolo 11 Norme aggiuntive in materia di etichettatura	86
Articolo 12 Dichiarazione di conformità	86
Articolo 13 Documentazione	86
Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione	86
Allegato I Simbolo	87
Allegato II Dichiarazione di conformità	87
Regolamento (UE) n. 10/2011	89
Articolo 1 Oggetto	90
Articolo 2 Campo di applicazione	90

Articolo 3 Definizioni	90
Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica	92
Articolo 5 Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate	92
Articolo 6 Deroghe per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione	92
Articolo 7 Istituzione e gestione dell'elenco provvisorio	93
Articolo 8 Requisiti generali applicabili alle sostanze	93
Articolo 9 Requisiti specifici applicabili alle sostanze	93
Articolo 10 Restrizioni generali applicabili a materiali e oggetti di materia plastica	93
Articolo 11 Limiti di migrazione specifica	93
Articolo 12 Limite di migrazione globale	94
Articolo 13 Materiali e oggetti di materia plastica multistrato	94
Articolo 14 Materiali e oggetti multistrato multimateriali	94
Articolo 15 Dichiarazione di conformità	95
Articolo 16 Documenti di supporto	95
Articolo 17 Espressione dei risultati delle prove di migrazione	95
Articolo 18 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione	96
Articolo 19 Valutazione delle sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione	96
Articolo 20 Modifiche di atti dell'UE	97
Articolo 21 Abrogazione di atti dell'UE	97
Articolo 22 Disposizioni transitorie	97
Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione	97
Allegato I Sostanze	97
Allegato II Restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica	99
Allegato III Simulanti alimentari	100
Allegato IV Dichiarazione di conformità	102
Allegato V Prove di conformità	102
Allegato VI Tabelle di correlazione	109
Modifiche:	110
Regolamento (UE) 2022/1616	111
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	112
Articolo 2 Definizioni	112
Articolo 3 Tecnologie di riciclaggio idonee	113
Articolo 4 Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata	114
Articolo 5 Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura	114
Articolo 6 Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento	115
Articolo 7 Prescrizioni per la decontaminazione	115
Articolo 8 Processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata	116
Articolo 9 Prescrizioni per il funzionamento degli schemi di riciclaggio	116
Articolo 10 Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia	117
Articolo 11 Condizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio che applicano nuove tecnologie	118
Articolo 12 Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia	118
Articolo 13 Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione	119
Articolo 14 Valutazione delle nuove tecnologie	120
Articolo 15 Decisione relativa all'idoneità di una nuova tecnologia	121
Articolo 16 Clausola di salvaguardia relativa all'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una nuova tecnologia di riciclaggio o una tecnologia di riciclaggio idonea	121
Articolo 17 Richiesta di autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio	121
Articolo 18 Parere dell'Autorità	122
Articolo 19 Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio	123
Articolo 20 Orientamenti pubblicati dall'Autorità	123
Articolo 21 Obblighi generali derivanti dall'autorizzazione di un processo di riciclaggio	123
Articolo 22 Richiesta di modifica di un'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione	124
Articolo 23 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio su iniziativa delle	124

autorità competenti, dell'Autorità o della Commissione	
Articolo 24 Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione	124
Articolo 25 Registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione	125
Articolo 26 Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione	125
Articolo 27 Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio	126
Articolo 28 Non conformità della materia plastica riciclata	126
Articolo 29 Prescrizioni specifiche per le dichiarazioni di conformità per riciclatori e trasformatori	126
Articolo 30 Abrogazione	127
Articolo 31 Disposizioni transitorie	127
Articolo 32 Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale	127
Articolo 33 Entrata in vigore	128
ALLEGATO I Tecnologie di riciclaggio idonee di cui all'articolo 3	128
ALLEGATO II Modello di scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/1616	130
ALLEGATO III Modelli di dichiarazione di conformità	133
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29	135
Modifiche	137
Premessa	138
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni	140
Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004	141
Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004	142
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004	143
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	144
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006	145
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifici che di cui al regolamento (CE) 450/2009	146
Art. 8. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011	147
Art. 9. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008	148
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005	149
Art. 11. Violazioni di lieve entità	150
Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni	151
Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777	152
Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio	153
Art. 15. Disposizioni finanziarie	154
Realizzazione	155

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

[Gazzetta Ufficiale Unione Europea](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità

Ed. 4.0 Settembre 2022

- Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. (GU L 243/3 del 20.9.2022)

Ed. 3.0 Maggio 2021

- Regolamento (UE) 2019/988 della Commissione del 17 giugno 2019 della Commissione, del 17 giugno 2019, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 160/10 del 18.6.2019) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)

- Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 209/5 del 9.8.2019) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)

- Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 288/1 del 3.9.2020) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)

Ed. 2.1 Settembre 2019

- Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE. (GU L 231/1 del 06.09.2019) - modifica del [Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

Ed. 2.0 Maggio 2019

- Decreto - Legge 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220) - modifica del [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#).

- [Regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#) della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302/28 del 19.11.2005).

- [Regolamento \(CE\) n. 282/2008](#) della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9) - Testo consolidato 2015

- [Regolamento \(CE\) n. 450/2009](#) della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 135/3 del 30.5.2009)

- [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#) della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Ed. 1.0 Dicembre 2017

[Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifica

(A) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

[Regolamento \(CE\) N. 2023/2006](#)

della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

Modifica

(B) Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008
(GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9)

[Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
(GU n. 65 del 18-3-2017)



Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Premessa](#)

[Art. 1. Scopo e oggetto](#)

[Art. 2. Definizioni](#)

[Art. 3. Requisiti generali](#)

[Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti](#)

[Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti](#)

[Art. 6. Misure specifiche nazionali](#)

[Art. 7. Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare](#)

[Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze](#)

[Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze](#)

[Art. 10. Parere dell'Autorità](#)

[Art. 11. Autorizzazione comunitaria](#)

[Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni](#)

[Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri](#)

[Art. 14. Riesame amministrativo](#)

[Art. 15. Etichettatura](#)

[Art. 16. Dichiarazione di conformità](#)

[Art. 17. Rintracciabilità](#)

[Art. 18. Misure di salvaguardia](#)

[Art. 19. Accesso del pubblico](#)

[Art. 20. Riservatezza](#)

[Art. 21. Condivisione dei dati esistenti](#)

[Art. 22.](#)

[Art. 23. Procedura di comitato](#)

[Art. 24. Misure d'ispezione e di controllo](#)

[Art. 25. Sanzioni](#)

[Art. 26. Abrogazioni](#)

[Art. 27. Disposizioni transitorie](#)

[Art. 28. Entrata in vigore](#)

Modifiche**Regolamento (CE) N. 1935/2004**

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifiche:

(A) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

(B) Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE. (GU L 231/1 del 06.09.2019)



Allegati

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)

[Allegato III](#)



Regolamento (CE) N. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Premessa](#)

[Art. 1. Oggetto](#)

[Art. 2. Campo di applicazione](#)

[Art. 3. Definizioni](#)

[Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione](#)

[Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità](#)

[Art. 6 Sistemi di controllo della qualità](#)

[Art. 7. Documentazione](#)

[Art. 8. Entrata in vigore](#)

Modifiche

Regolamento (CE) N. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

Modifica

(B) Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008
(GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9)



ALLEGATO

[Allegato](#)



Regolamento (CE) n. 1895/2005

della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302/28 del 19.11.2005).

[Premessa](#)

[Articolo 1 Campo di applicazione](#)

[Articolo 2 BADGE](#)

[Articolo 3 BFDGE](#)

[Articolo 4 NOGE](#)

[Articolo 5 Dichiarazione scritta](#)

[Articolo 6 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 7 Abrogazione](#)

[Articolo 8 Entrata in vigore](#)

[Allegato I Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati](#)

[Allegato II Tabella di correlazione](#)

...

Premessa

La Commissione delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare rischi alla salute umana e ostacoli alla libera circolazione delle merci, la direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2), fissa limiti di migrazione specifica per il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE»), il bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere («BFDGE»), di glicidil-eteri del Novolac («NOGE») e alcuni loro derivati.

(2) La direttiva 2002/16/CE prevede che l'uso e/o la presenza di BFDGE e di NOGE possa continuare solo fino al 31 dicembre 2004. Per BADGE il periodo di transizione è prorogato fino al 31 dicembre 2005 in vista dell'attesa presentazione



Regolamento (CE) n. 282/2008

della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

Nota (!) Regolamento (CE) n. 282/2008 abrogato dal Regolamento 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, pubblicato nella GU L 243/3 del 20.9.2022.

...

Vedi [Modifiche](#)

[Premessa](#)

[Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata](#)

[Articolo 4 Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo](#)

[Articolo 5 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità](#)

[Articolo 6 Autorizzazione del processo di riciclo](#)

[Articolo 7 Doveri connessi all'autorizzazione](#)

[Articolo 8 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo](#)

[Articolo 9 Registro comunitario](#)

[Articolo 10 Controlli ufficiali](#)

[Articolo 11 Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata](#)

[Articolo 12 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni](#)

[Articolo 13 Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo](#)


[Articolo 14 Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata](#)

[Articolo 15 Modifica del regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Articolo 16 Entrata in vigore](#)

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)



Regolamento (CE) n. 450/2009

della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(GU L 135/3 del 30.5.2009)

[Premessa](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Campo d'applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti](#)

[Articolo 5 Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti](#)

[Articolo 6 Condizioni per l'iscrizione delle sostanze nell'elenco comunitario](#)

[Articolo 7 Contenuto dell'elenco comunitario](#)

[Articolo 8 Redazione dell'elenco comunitario](#)

[Articolo 9 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a\) e b\)](#)

[Articolo 10 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c\)](#)

[Articolo 11 Norme aggiuntive in materia di etichettatura](#)

[Articolo 12 Dichiarazione di conformità](#)

[Articolo 13 Documentazione](#)

[Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Allegato I Simbolo](#)

[Allegato II Dichiarazione di conformità](#)

Premessa

La Commissione delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere h), i), l), m) ed n),



Regolamento (UE) n. 10/2011

della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Testo consolidato 2019 [Vedi modifiche/rettifiche](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Campo di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica](#)

[Articolo 5 Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate](#)

[Articolo 6 Deroche per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione](#)

[Articolo 7 Istituzione e gestione dell'elenco provvisorio](#)

[Articolo 8 Requisiti generali applicabili alle sostanze](#)

[Articolo 9 Requisiti specifici applicabili alle sostanze](#)

[Articolo 10 Restrizioni generali applicabili a materiali e oggetti di materia plastica](#)

[Articolo 11 Limiti di migrazione specifica](#)

[Articolo 12 Limite di migrazione globale](#)

[Articolo 13 Materiali e oggetti di materia plastica multistrato](#)

[Articolo 14 Materiali e oggetti multistrato multimateriali](#)

[Articolo 15 Dichiarazione di conformità](#)

[Articolo 16 Documenti di supporto](#)

[Articolo 17 Espressione dei risultati delle prove di migrazione](#)

[Articolo 18 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione](#)

[Articolo 19 Valutazione delle sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione](#)

[Articolo 20 Modifiche di atti dell'UE](#)

[Articolo 21 Abrogazione di atti dell'UE](#)

[Articolo 22 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Allegato I Sostanze](#)

[Allegato II Restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica](#)

[Allegato III Simulanti alimentari](#)

[Allegato IV Dichiarazione di conformità](#)

[Allegato V Prove di conformità](#)

[Allegato VI Tabelle di correlazione](#)

...

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:
 - a) destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure
 - b) già a contatto con i prodotti alimentari; oppure
 - c) di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell'UE che rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;
 - b) materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
 - c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;
 - d) strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali;
 - e) strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell'UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:
 - a) resine a scambio ionico;
 - b) gomma;
 - c) siliconi.
3. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni UE o nazionali applicabili agli inchiostri da stampa, agli adesivi o ai rivestimenti.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «materiali e oggetti di materia plastica»:
 - a) materiali e oggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c); nonché
 - b) strati di materia plastica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e);



Regolamento (UE) 2022/1616

Regolamento (UE) 2022/1616

della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. (GU L 243/3 del 20.9.2022)

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

[Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Tecnologie di riciclaggio idonee](#)

CAPO II IMMISSIONE SUL MERCATO DI MATERIA PLASTICA RICICLATA E DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA

[Articolo 4 Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata](#)

[Articolo 5 Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura](#)

CAPO III PRESCRIZIONI GENERALI PER IL RICICLAGGIO DELLA MATERIA PLASTICA E L'USO DELLA MATERIA PLASTICA RICICLATA

[Articolo 6 Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento](#)

[Articolo 7 Prescrizioni per la decontaminazione](#)

[Articolo 8 Processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata](#)

[Articolo 9 Prescrizioni per il funzionamento degli schemi di riciclaggio](#)

CAPO IV SVILUPPO E INSERIMENTO IN ELENCO DELLE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO

[Articolo 10 Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia](#)

[Articolo 11 Condizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio che applicano nuove tecnologie](#)

[Articolo 12 Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia](#)

[Articolo 13 Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione](#)

[Articolo 14 Valutazione delle nuove tecnologie](#)

[Articolo 15 Decisione relativa all'idoneità di una nuova tecnologia](#)

[Articolo 16 Clausola di salvaguardia relativa all'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una nuova tecnologia di riciclaggio o una tecnologia di riciclaggio idonea](#)

CAPO V PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI DI RICICLAGGIO

[Articolo 17 Richiesta di autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio](#)

[Articolo 18 Parere dell'Autorità](#)

[Articolo 19 Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio](#)

[Articolo 20 Orientamenti pubblicati dall'Autorità](#)

[Articolo 21 Obblighi generali derivanti dall'autorizzazione di un processo di riciclaggio](#)

[Articolo 22 Richiesta di modifica di un'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione](#)

[Articolo 23 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio su iniziativa delle autorità competenti, dell'Autorità o della Commissione](#)

CAPO VI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER I CONTROLLI

[Articolo 24 Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione](#)

[Articolo 25 Registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione](#)

[Articolo 26 Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione](#)

CAPO VII CONTROLLI UFFICIALI

[Articolo 27 Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio](#)

[Articolo 28 Non conformità della materia plastica riciclata](#)

CAPO VIII DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ

[Articolo 29 Prescrizioni specifiche per le dichiarazioni di conformità per riciclatori e trasformatori](#)

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

[Articolo 30 Abrogazione](#)

[Articolo 31 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 32 Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale](#)

[Articolo 33 Entrata in vigore](#)

[ALLEGATO I Tecnologie di riciclaggio idonee di cui all'articolo 3](#)

[ALLEGATO II Modello di scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all'articolo 26 del regolamento \(UE\) 2022/1616](#)

[ALLEGATO III Modelli di dichiarazione di conformità](#)

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
 - b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
 - c) l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
3. Il presente regolamento non si applica all'uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 10/2011 e per la fabbricazione di sostanze disciplinate dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettera a), se destinate a un uso successivo conformemente a tale regolamento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 10/2011 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2023/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti:
 - 1) «rifiuto», «rifiuti urbani», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «riutilizzo», «riciclaggio» e «rifiuto non pericoloso», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
 - 2) «impresa alimentare» e «operatore del settore alimentare», di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
 - 3) «autorità competenti» e «audit», di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti:
 - 1) «tecnologia di riciclaggio»: combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica per riciclare un flusso di rifiuti di un certo tipo e raccolti in un certo modo in materiali e oggetti di materia plastica riciclata di un tipo specifico e con uno specifico uso previsto, e include una tecnologia di decontaminazione;
 - 2) «tecnologia di decontaminazione»: combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica facenti parte di una tecnologia di riciclaggio il cui scopo principale è quello di rimuovere la contaminazione o di purificare;
 - 3) «processo di riciclaggio»: sequenza di operazioni unitarie destinate alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata attraverso un processo di pretrattamento, un processo di decontaminazione e un processo di post-lavorazione, e che si basa su una specifica tecnologia di riciclaggio;
 - 4) «materia plastica riciclata»: la materia plastica risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio e la materia plastica risultante dalle successive operazioni del processo di post-lavorazione e che non è ancora trasformata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata;
 - 5) «materiali e oggetti di materia plastica riciclata»: i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel loro stato finito e che sono costituiti interamente o parzialmente da materia plastica riciclata;
 - 6) «contenuto di riciclato»: quantità di materia plastica riciclata direttamente risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio, contenuta nella materia plastica riciclata sottoposta a un ulteriore processo di post-



Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

GU n. 65 del 18-3-2017

[Premessa](#)

[Art. 1. Campo di applicazione e definizioni](#)

[Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento \(CE\) 450/2009](#)

[Art. 8. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(UE\) n 10/2011](#)

[Art. 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(CE\) n. 282/2008](#)

[Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#)

[Art. 11. Violazioni di lieve entità](#)

[Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni](#)

[Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777](#)

[Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio](#)

[Art. 15. Disposizioni finanziarie](#)

Modifiche

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 - Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Modifiche:

25/07/2018 Il Decreto - Legge 25 luglio 2018 n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 6.